



COMUNE DI NOVAFELTRIA

PROVINCIA DI RIMINI

Codici Istat	NOVAFELTRIA 023	RN 099
--------------	-----------------	--------

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO TASI.**

Nr. Progr. **34**

Data **06/08/2014**

Seduta NR. **5**

Il giorno 06/08/2014, alle ore 18:10, nella Sala del RIDOTTO c/o Teatro Sociale.

Alla PRIMA Convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<i>Consiglieri</i>	<i>Pre.</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Pre.</i>
MARANI LORENZO	S	FABBRI ITALO	S
DE LUCA ANDREA	S	GIANESSI GIUSEPPE	S
CANGIOTTI GIUSEPPE ANTONIO	N	VANNONI ELENA in DELL'ANNA	S
POSSENTI GIOVANNI	S	ZANCHINI STEFANO	N
BERARDI GABRIELE	N	RAVEZZI MAURO	S
BALDININI IVANA	S	DELFINI ROBERTO	S
URBINATI ROBERTO	S		

Presenti: 10

Assenti: 3

Assegnati: 13

In Carica: 13

Assenti i signori:

CANGIOTTI GIUSEPPE ANTONIO; BERARDI GABRIELE; ZANCHINI STEFANO

Sono presenti gli Assessori esterni BIORDI GIORGIO, BERNARDI FABBRANI GIANLUCA.

Gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.

Presiede il sig DE LUCA ANDREA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione (art. 97 del T.U. 18.08.2000 n. 267) il SEGRETARIO COMUNALE NECCO DOTT.SSA STEFANIA.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i signori: RAVEZZI MAURO, POSSENTI GIOVANNI, URBINATI ROBERTO.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 24/04/2014

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella l. n. 68 del 2 maggio 2014, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

VISTO, per ultimo, il D.L. n. 88 del 9 giugno 2014 che reca "*Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014*";

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge n. 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. n. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le diverse componenti della IUC al fine di rendere più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il coacervo di tributi comunali;

PRESO ATTO che con separati regolamenti si procederà ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova disciplina e ad approvare il regolamento TARI;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 19 dicembre 2013, pubblicati sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 è stato differito al 28 febbraio 2014;
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13 febbraio 2014, pubblicati sulla G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 è stato differito al 30 aprile 2014;
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 29 aprile 2014, pubblicati sulla G.U. n. 99 del 30 aprile 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 è stato differito al 31 luglio 2014;

VISTO lo schema di regolamento TASI predisposto dall'Ufficio Tributi, costituito da n. 15 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto meritevole di approvazione;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Propone

- 1 Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), nel testo composto da n. 15 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
- 2 Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006;
- 3 Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale, con invio telematico entro il 10 settembre 2014, a norma del D.L. n. 88 del 09/06/2014.

=====

La seduta è stata validamente costituita alle ore 18:10;

Presenti in aula n. 10;

Vengono discussi congiuntamente il presente punto all'ordine del giorno ed il successivo relativo alle aliquote;

Si allontana dall'aula il Sindaco Marani Lorenzo alle ore 20:35;

Presenti in aula n. 9;

Rientra in aula il Sindaco Marani Lorenzo alle ore 20:38;

Presenti in aula n. 10;

Si allontana dall'aula l'Assessore comunale Gianessi Giuseppe alle ore 20:40;

Presenti in aula n. 9;

Rientra in aula l'Assessore comunale Gianessi Giuseppe alle ore 20:42;

Presenti in aula n. 10;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la surriportata proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24/04/2014;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1;

- a) Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 18/06/2014 dal Responsabile del 2° Settore, Dott.ssa Masi Patrizia;
- b) Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 18/06/2014 dal Responsabile del 2° Settore, Dott.ssa Masi Patrizia;
- c) Parere favorevole del Revisore dei Conti espresso in data 21/06/2014 acquisito al Prot. di questo ente al n. 5503 del 23/06/2014;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. a), del D. Lgs n. 267/2000;

Con il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in merito alla conformità del presente atto alla vigente legislazione, allo Statuto e ai Regolamenti dell'ente;

Uditi gli interventi riportati nell'allegato, come da registrazione (omissis);

Con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 3 (Vannoni Elena, Delfini Roberto, Ravezzi Mauro) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata proposta di deliberazione.

=====

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 06/08/2014

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione della prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Andrea De Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Necco Dott.ssa Stefania

IL CONSIGLIERE

F.to Possenti Giovanni

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 09/08/2014 al 24/08/2014

Novafeltria, li 09/08/2014

L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Luca Roberti

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/08/2014

perchè resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)

decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Novafeltria, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Necco Dott.ssa Stefania

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI NOVAFELTRIA
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta nr. 20 del 24/04/2014

Delibera nr. 34 del 06/08/2014

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI.

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore " Ragioneria, Contabilità e Finanza, Servizi Demografici, Affari Legali", ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 18/06/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Ragioneria, contabilità, finanza-Servizi demografici-Affari legali, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 18/06/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA,
CONTABILITÀ, FINANZA-SERVIZI
DEMOGRAFICI-AFFARI LEGALI

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Approvato con deliberazione del C.C. n. ____ del _____

Indice

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 – Presupposto impositivo
- Art. 4 – Soggetti passivi
- Art. 5 – Base imponibile
- Art. 6 - Aliquote
- Art. 7 – Detrazione per abitazione principale
- Art. 8 – Riduzioni
- Art. 9 – Dichiarazione
- Art. 10 – Versamenti
- Art. 11 – Rimborsi e compensazione
- Art. 12 – Attività di controllo e sanzioni
- Art. 13– Riscossione coattiva
- Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 15 – Clausola di adeguamento

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 3.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili trova applicazione la delibera di C.C. n. 27 del 27/06/2012.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Art. 6 – Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 – Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 8 – Riduzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 7, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) s.m.i, nei seguenti casi:
 - a. abitazioni con unico occupante;
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - d. fabbricati rurali ad uso abitativo;
2. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo delle eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 1.

Art. 9 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 10 – Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o altra forma prevista dalla legge.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il

soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. **Per il solo anno 2014, la rata di acconto deve essere versata entro il 16 ottobre** (D.L. n. 88 del 09/06/2014).
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 2 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 11 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 2,00.

Art. 12 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 10, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
11. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 13– Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 10,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 15 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

COMUNE DI NOVAFELTRIA

Provincia di Rimini

II REVISORE DEI CONTI

COMUNE DI NOVAFELTRIA		
23 GIU. 2014		
Prot. N.	5503	
Cat.	4	Clas. 6 Fasc. DSA TASI

La sottoscritta Grazia Zeppa, Revisore dei Conti del Comune di Novafeltria, nominata per il triennio 16.3.2012-15.03.2015 con deliberazione di Consiglio Comunale del 12.03.2012, atto n. 11, esecutiva,

VISTI

- la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 24.04.2014, ricevuta per posta elettronica in data 18.06.2014, avente ad oggetto "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)";
- le norme contenute nel Titolo VII del T.U.E.L. citato;
- l'art 1, comma 639 della L. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- gli atti prodotti dall'Ente;
- le modifiche alla disciplina della TASI apportate dagli articoli 1 e 2 del D.L. 16 del 06/03/2014 convertito nella legge 68/2014;
- il D.L. 88 del 09/06/2014 recante disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata Tasi per l'anno 2014;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 31 luglio;
- gli atti prodotti dall'Ente;

PREMESSO CHE

- la Legge 147/2013 all'art. 1 prevede:
- al comma 669 che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, a qualsiasi titolo adibiti, ad eccezione dei terreni agricoli;
- al comma 675 che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- al comma 703 che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina di applicazione dell'IMU;

RILEVATO

che il Comune, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare il Regolamento e le aliquote della TASI, ai sensi dell'art. 1, commi 682 e 683, della suddetta legge, in conformità con i servizi e i costi alla cui copertura la TASI è diretta;

TENUTO CONTO

dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U.E.L.;

PRESO ATTO

che la proposta di delibera esaminata prevede di approvare per l'anno 2014 il Regolamento per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili;

dopo attenta analisi della documentazione prodotta,

esprime parere favorevole

alla proposta di deliberazione consiliare n. 20 del 24.04.2014 avente ad oggetto "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)".

21.06.2014

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Grazia Zeppa

Documento firmato digitalmente.